

XXXI.

TORNATA DEL 5 APRILE 1883

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

Sommario. — *Sorteggio degli Uffici — Discussione del progetto di legge per modificazione alle leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873 — Discorsi dei Senatori Alvisi, Griffini e Allievi, Relatore — Presentazione di due proposte, l'una del Senatore Griffini, l'altra del Senatore Alvisi, rinviate, dietro proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, all'esame dell'Ufficio Centrale — Domanda del Senatore Alfieri al Ministro degli Affari Esteri per la comunicazione dei documenti che si riferiscono alla Conferenza tenutasi a Londra sulla navigazione del Danubio, e risposta del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Indi sopravvengono i Ministri degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Si procede ora al sorteggio degli Uffici.

(Il Senatore, *Segretario*, Verga fa il sorteggio degli Uffici).

UFFICIO I.

Alfieri
Alvisi
Arezzo
Arrigossi
Barbaroux

Bellinzaghi
Beretta
Bertolini
Bonelli Luigi
Bonelli Raffaele
Borselli
Cadorna Carlo
Cambray-Digny
Carcano
Casalis
Cencelli
Chiavarina
Cipriani Emilio
Corsi di Bosnasco
Cosenz
Cremona
Cucchiari
Cusa
Cutinelli
Delfico
De Riso
Di Revel
Di S. Alfano
Farina Mattia

Figoli
 Fiorelli
 Germanetti
 Giovanelli
 Giuliani
 Jacini
 La Loggia
 Mamiani
 Manzoni
 Martinengo Leopardò
 Melodia
 Menabrea
 Merlo
 Morelli
 Negri di San Front
 Pallavicini Francesco
 Pallieri
 Palmieri
 Paoli
 Paternostro Paolo
 Persano
 Petitti
 Pica
 Prinetti
 Ranco
 Revedin
 Ricci
 Ridolfi
 Rizzari
 Scacchi
 Scrugli
 Serra
 Sighele
 Sforza Cesarini
 Todaro
 Tommasi
 Torre
 Valfrè
 Venini
 Vitelleschi
 Zini
 Zoppi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tommaso
 Acton Ferdinando
 Allievi
 Bella
 Beltrani
 Benintendi

Boccardo
 Borsani
 Boyl
 Cagnola
 Calabiana
 Camerata-Scovazzo
 Campello
 Camuzzoni
 Cantelli
 Caracciolo di Bella
 Carrara
 Casanova
 Cavagnari
 Cerruti
 Cocozza
 Colonna
 Corte
 Corti
 D'Ancona
 D'Azeglio
 De Falco
 Della Bruca
 Deodati
 De Riseis
 Devincenzi
 Di Brocchetti
 Di Giovanni
 Di Sartirana
 Errante
 Fedeli
 Ferrero
 Frasso
 Galeotti
 Giacchi
 Giustinian
 Gravina
 Greco-Cassia
 Guarneri
 Longo
 Maffei
 Maglione
 Malusardi
 Massarani
 Mattei
 Mauri
 Mazè de la Roche
 Mezzacapo Luigi
 Moleschott
 Montanari
 Morini
 Palasciano

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1883

Pandolfina
 Pettinengo
 Piedimonte
 Ponzi
 Ruschi
 Sacchi Vittorio
 Sanseverino
 Saracco
 Sauli
 Scalini
 Tamborino
 Torelli
 Torrearsa
 Vannucci

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Eugenio

Acquaviva
 Angioletti
 Amante
 Annoni
 Assanti
 Bardesono
 Barracco
 Bertea
 Bertolè-Viale
 Bianchi
 Borromeo
 Boschi
 Bruno
 Cacace
 Cadorna Raffaele
 Calcagno
 Campana
 Canonico
 Caracciolo di S. Teodoro
 Cavallini
 Cialdini
 Collacchioni
 Colocci
 Consiglio
 De Gregorio
 Della Verdura
 De Sonnaz
 Di Bagno
 Di Moliterno
 Eula
 Faraldo
 Finocchietti
 Garzoni

Giorgini
 Gozzadini
 Lauri
 Linati
 Magni
 Manfredi
 Mantegazza
 Michiel
 Migliorati
 Mirabelli
 Mongenet
 Morosoli
 Moscuza
 Nitti
 Pacchiotti
 Pallavicini Emilio
 Pietracatella
 Pissavini
 Plutino
 Poggi
 Prati
 Rasponi
 Reali
 Riberi
 Ribotty
 Rossi Giuseppe
 Sacchi Gaetano
 San Giorgi
 Scarabelli
 Sprovieri
 Tholosano
 Tornielli
 Torrigiani
 Trocchi
 Turrisi-Colonna
 Villa-Riso
 Visone

UFFICIO IV.

Amari
 Andreucci
 Atenolfi
 Astengo
 Barbavara
 Bargoni
 Belgioioso Luigi
 Berardi
 Besana
 Biscaretti
 Brioschi

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1883

Bruzzo
Camozzi-Vertova
Cipriani Pietro
D'Adda
Dalla Valle
Danzetta
De Filippo
De Gasparis
Della Rocca
De Luca
Diana
Durando
Fasciotti
Fontanelli
Fornoni
Frisari
Gadda
Gagliardi
Gamba
Ghivizzani
Giannuzzi-Savelli
Griffini
Grixoni
Grossi
Guicciardi
Irelli
Lampertico
Lauzi
Maggiorani
Majorana
Manfrin
Marignoli
Martinelli
Martinengo Angelo
Mazzacorati
Miraglia
Niscemi
Norante
Orsini
Pantaleoni
Pasella
Pastore
Pavese
Pessina
Pianell
Pironti
Plezza
Ricasoli
Sergardi
Sortino
Tabarrini

Torremuzza
Vallauri
Vegezzi
Vera
Verdi
Verga Andrea
Verga Carlo
Vigliani

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Amedeo
Acton Guglielmo
Alianelli
Antonini
Artom
Bartoli
Bertini
Boncompagni-Ludovisi
Boncompagni-Ottoboni
Bonelli Cesare
Borelli
Borgatti
Cabella
Caccia
Campi-Bazan
Cannizzaro
Cantoni
Casaretto
Castagnetto
Castellano
Cavalli
Chiesi
Cianciafara
Cicccone
Cipriani Leonetto
Cittadella
Compagna
Cornero
Corsi Luigi
Corsi Tommaso
Corsini
Del Giudice
De Martino
De Siervo
De Simone
Di S. Giuliano
Dossena
Duchoqué
Farina Maurizio

Fazioli
 Ferrara
 Ferraris
 Finali
 Ghiglieri
 Giuli
 Gorresio
 Lacaita
 Lanza
 Magliani
 Malvezzi
 Mezzacapo Carlo
 Meuron
 Mischi
 Musolino
 Panissera
 Pasqui
 Paternostro Francesco
 Pecile
 Perez
 Pernati
 Piola
 Provana
 Rega
 Rosa
 Rossi Alessandro
 S. Cataldo
 Secondi
 Tamaio
 Tanari
 Tirelli

Discussione del progetto di legge N. 4.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Modificazione alle leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873 ».

Credo mio debito di avvertire che il signor Senatore Majorana-Calatabiano, con lettera in data di Roma, 30 marzo 1883, così mi scriveva:

« Se non sarò tornato di Sicilia, dove devo tosto recarmi, vorrei pregarla di ottenere dal Senato che si ritardi la discussione della legge sul Credito fondiario, dovendovi prender parte anche come rappresentante la minoranza dell'Ufficio Centrale.

« Con perfetta osservanza di V. E.

« *Devot.mo*

« MAJORANA-CALATABIANO ».

A questa lettera fu immediatamente risposto che oramai la legge sul Credito fondiario era inserita nell'ordine del giorno pel 5 aprile. Aggiungo che era all'ordine del giorno anche prima delle vacanze testè finite. Laonde, a mio avviso, la discussione, salvo un diverso voto del Senato, non si poteva differire.

Lo stesso Senatore Majorana ha successivamente spedito il seguente telegramma:

« Roma-Catania 4, 4, 83.

« Lasciai Roma innanzi riconvocazione Senato; tornerò 15, basta notificarsi Senato pensiero mia lettera.

« Senatore MAJORANA ».

Evidentemente questo telegramma non modifica lo stato delle cose; e pertanto si procederà alla discussione del progetto sovraindicato, in conformità dell'ordine del giorno stampato e distribuito.

Prego il signor Ministro di Agricoltura e Commercio di dichiarare se intende che si debba aprire la discussione sul suo progetto di legge, ovvero su quello modificato dall'Ufficio Centrale.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Accetto che la discussione si apra sul progetto di legge che fu modificato dall'Ufficio Centrale, tanto più che il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale sono quasi perfettamente identici.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Segretario Tabarrini a voler dare lettura del progetto di legge.

Senatore TABARRINI, *Segretario*, legge:

Art. I.

All'articolo 1, della legge 14 giugno 1866, n. 2983, e all'art. 2 della legge 15 giugno 1873, n. 1419, è sostituito il seguente:

« Il credito fondiario nel Regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera Pia di S. Paolo di Torino, dalle Casse di Risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari e dal Banco di S. Spirito di Roma ».

Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie d'Italia.

Il Governo del Re può concedere, mediante Reale Decreto, l'esercizio del credito fondiario anche a Società od Istituti, i quali si propongano, come scopo principale, di sussidiare la possidenza e l'agricoltura; abbiano un capitale versato di dieci milioni, di cui una metà, almeno, da rimanere impiegato in prestiti garantiti da ipoteca. Dette Società od Istituti potranno emettere cartelle fondiarie, osservando le disposizioni delle leggi sul credito fondiario, per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato.

Essi non potranno però emettere cartelle fondiarie, per i mutui ipotecari che hanno effettuato con la metà del proprio capitale; e analogamente all'art. 8 della legge 14 giugno 1866, tutte le ipoteche iscritte a favore degli Istituti saranno di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse.

Art. 2.

All'art. 2, della legge 14 giugno 1866, modificato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1873, è sostituito il seguente:

« Ogni Istituto dovrà stabilire nelle città designate con decreto reale, Agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario. »

Potranno adempiere l'ufficio di Agenzie i corpi morali (Cassa di Risparmio, Monte di Pietà) od altri Istituti, riportando l'autorizzazione dal Governo.

Art. 3.

Dopo il paragrafo *a*) dell'art. 3 della legge 14 giugno 1866 è aggiunto il seguente alinea:

« Quando il mutuo richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la proprietà rustica dal prezzo residuale d'acquisto o dall'onere enfiteutico, o a soddisfare integralmente una quota di concorso obbligatorio per opera di bonifica, l'Istituto potrà prestare fino a tre quinti del valore della terra nuda ».

Al paragrafo *c*) dell'art. 3 sopra indicato si sostituisce il seguente:

c) di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle, il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari.

Le cartelle fondiarie potranno essere emesse in serie, con l'interesse del 5, del 4 1/2 e del 4 per 0/0.

Art. 4.

Nel paragrafo *b*), dell'art. 5 alle parole « quattro decimi » sono sostituite le parole « la metà ».

Nello stesso paragrafo, secondo capoverso, sono soppresse le parole « ovvero mediante polizze, ecc. » fino alla fine del capoverso. Il rimanente dell'articolo soppresso.

Nello stesso paragrafo al capoverso 3° sono soppresse le parole: « ma dovrà superare ecc. » fino alla fine del paragrafo.

Art. 5.

Al capoverso 5° dell'art. 7 alle parole « alla metà » sono sostituite le parole « al quarto ».

Dopo l'anzidetto capoverso è aggiunto il seguente: « Nel caso di restituzione anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il debitore, oltre ai diritti di commissione ed erariali, deve versare gli interessi relativi, da calcolarsi fino al tempo in cui per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ritraibile dal reimpiego temporaneo della somma, che sopra proposta del debitore, l'Istituto possa ammettere ».

Nell'ultimo paragrafo del medesimo art. 7, dopo le parole « del suo debito originario » sono inserite le parole « quando questo non ecceda 500,000 lire » e dopo le parole « ipotecariamente iscritta » sono inserite le altre: « Nel caso che il debito ecceda le lire 500,000 si potrà ottenere la parziale riduzione di cui sopra colla estinzione di un quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente ».

Art. 6.

Al capoverso 2 dell'art. 8 dopo le parole « e

nominative» sono inserite le parole « e queste anche con cedole al portatore ».

Dopo il capoverso 3° dello stesso art. 8 è aggiunto l'alinea seguente: « Nel caso di smarrimento o di distruzione di cedole nominative di cartelle intestate, l'Istituto emittente le pagherà al titolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il quinquennio dalla loro scadenza prescrizione senza essere state presentate per la esazione ».

Art. 7.

Ai capoversi 2° e 3° dell'art. 12 sono sostituiti i seguenti: « In tal caso l'Istituto farà procedere alla stipulazione del contratto definitivo e consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono alla entità del prestito, previa quietanza.

« Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo il Conservatore delle ipoteche in margine delle iscrizioni già prese annoterà il pagamento seguito colla emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver fatto la predetta iscrizione marginale ».

Art. 8.

Nell'art. 16, dopo la parola « investiti » sono inserite le parole: « o convertiti ».

Art. 9.

Dopo il paragrafo *b* dell'art. 22 è aggiunto l'alinea seguente:

« Il termine della citazione per la nomina del sequestratario può essere dal Presidente del tribunale civile abbreviato oltre metà ».

In fine al paragrafo *f* dell'art. 22, è aggiunto l'alinea seguente:

« Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovrà eseguirsi parimenti dall'aggiudicatario nei venti giorni dell'aggiudicazione, anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita ».

Art. 10.

Dopo l'art. 22 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. . . La procedura speciale stabilita col l'articolo precedente (22 della legge 14 giugno 1866) è applicabile anche contro i deliberatari dei beni già ipotecati al credito fondiario ».

« Art. . . L'acquirente di un immobile ipotecato al credito fondiario che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare nei venti giorni dall'acquisto definitivo la parte del prezzo che corrisponde al credito dello Istituto ».

Art. 11.

L'art. 23 è soppresso.

Art. 12.

All'art. 25 è sostituito il seguente:

« Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono sotto la sorveglianza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale la eserciterà a mezzo del Commissariato centrale nei modi che saranno sanciti da apposito regolamento.

« Il Commissariato dovrà assicurarsi anzitutto:

a) che le cartelle di ciascun Istituto sieno fabbricate, conservate, emesse, sorteggiate, ritirate, concambiate nella somma, quantità e norme prescritte dalla legge e dai regolamenti.

b) che gli Istituti non facciano operazioni non consentite dalla legge.

c) che le scritture e i registri sieno tenuti al corrente ».

Art. 13.

Nell'art. 26, capoverso 7, sono sopresse le parole « il massimo e il minimo dei prestiti ».

Nello stesso articolo è anche soppresso l'ultimo capoverso.

Art. 14.

È commesso al Governo di pubblicare per

reale decreto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti il credito fondiario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al signor Senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Signori Senatori. La Relazione della Commissione, fin dal suo principio, ammette che si siano studiati i sistemi del Credito fondiario in Europa, per dimostrare quale sia quello che ha prevalso nella legislazione italiana.

Veramente dei sistemi tutti di Europa si può leggere la storia in un bellissimo trattato pubblicato fino dal 1853 dal conte di Salmour per commissione del Ministro di allora, il conte di Cavour.

Quindi era facile il formarsi il concetto legislativo dal momento che da quell'epoca in poi l'Italia aveva già degli istituti che funzionavano. Fra questi il primo è il Monte dei Paschi di Siena, il quale fin dal 1626 funzionava come vero istituto di credito per l'agricoltura. E credo sia stato da tale istituto che la Germania trasse il suo sistema di credito fondiario che è quello, secondo la Commissione, che fu specialmente imitato dall'Italia colle leggi del 14 giugno 1866 e del 1873, delle quali essa crede di proporre la riforma o modificazione coi 14 articoli della legge attuale.

Il sistema germanico si riassume in un metodo vario di circolazione delle cartelle od obbligazioni fondiarie, anzichè nello scopo di aiutare col denaro lo svolgimento della proprietà mediante i prestiti sugli immobili. Quindi il Credito fondiario germanico, ad imitazione di quello di Siena, si è costituito coll'associazione dei proprietari, e specialmente al tempo di Federico il Grande, dai proprietari della Slesia che, rovinati dalle guerre, avevano contratti debiti enormi che minacciavano la perdita delle loro proprietà. Allora questi proprietari che non avevano più modo di ottenere capitali mediante ipoteche sui loro fondi, si rivolsero ad un banchiere Büring, mettendo in cumulo le loro proprietà, emettendo delle azioni iscritte sopra di esse, che furono in ogni modo favorite per il loro collocamento e nella loro circolazione dal Governo che regalò pure una somma, e finiva col riceverle come carta moneta nelle Casse pubbliche.

Così i Governi della Germania intervennero sempre per favorire il credito di questi titoli, come era intervenuto il Governo toscano a Siena, dando in ipoteca egli stesso certi pascoli della Maremma, per cui si chiamò *Monte dei Paschi* l'Istituto senese.

Invece il sistema francese è basato sulla creazione anticipata di azioni o cartelle fruttifere, che vendonsi sul pubblico mercato delle Borse e formano un valore di speculazione aleatoria nel listino di tutti i giorni; infatti si vede ogni di questo titolo rialzare o ribassare, a seconda della ricerca e della offerta e per cause affatto estrinseche al titolo stesso, e di semplice giuoco.

Però è altrettanto vero che col ricavato di questi valori si contraggono prestiti dai proprietari di beni immobili, fabbricati e terreni.

È evidente che questi titoli sono affatto indipendenti dalla garanzia della ipoteca, poichè l'Istituto di credito li emette, e ne paga gli interessi prima di far prendere la iscrizione sui beni dei debitori.

Dunque è chiara la differenza fra i due sistemi di Credito fondiario: il germanico come l'italiano si basa sulla proprietà, e sulla ipoteca già fatta; il secondo, cioè il francese, si basa unicamente sul valore del titolo, il quale va soggetto a tutte le oscillazioni della Borsa.

Ma la Commissione, che ha studiato i diversi sistemi, perchè non ha rilevato ciò che scrisse il conte di Cavour nella Relazione presentata alla Camera dei Deputati, il 4 giugno, mi sembra, 1853?

Il conte di Cavour in quella Relazione, sulla base appunto degli eruditi, chiari e profondi studi del conte di Salmour, esprime questa massima fondamentale:

« Alla uniformità (leggo le sue parole) di una Banca fondiaria di capitalisti preferisco la varietà, reputando che in fatto di credito, come in ogni altra cosa, la libertà è il migliore incoraggiamento possibile. Perciò mi chiedo di poter autorizzare non solo le Società di capitalisti, ma eziandio le *Società mutue fra proprietari*, che facciano crediti col rilascio di titoli di credito, obbligazioni fondiarie, ecc. »

Ora io domando al Ministero e alla Commissione: perchè non avete fatto tesoro di questa massima fondamentale? Essa fu come il pernio del primo istituto italiano e fu lo

esempio, così felicemente imitato da tutti gli stabilimenti della Germania.

Perchè il signor Ministro non ha proposto di autorizzare anche i proprietari ad associarsi tra loro per costituire il capitale sociale, ed essere quindi ammessi a tutti i benefici della legge?

Questa è una prima interrogazione che io faccio pel desiderio che i proprietari che vi sono i primi interessati, si trovino stimolati a riunirsi in Società di Credito fondiario mediante una semplice aggiunta al primo articolo di legge che accordi loro quei favori che si concedono agli stabilimenti già costituiti, alle Casse di risparmio e a nuovi Istituti e persino a Società di speculazione.

E tanto più ci è necessario il raccomandare questa massima di libertà nella sua vera applicazione, e l'incoraggiarla in tutti i modi possibili, in quanto che vedo che per le altre classi sociali, e specialmente per quelle che si occupano unicamente del mercato e della circolazione di uno degli strumenti della ricchezza pubblica, il denaro, che nulla produce senza il lavoro, come sono le Società delle Banche ed i banchieri, vedo, dico, che per questi distributori del denaro, i quali accumulano fortune colossali unicamente speculando sui bisogni del lavoro e dell'industria, si propongono le leggi eccezionali, e perfino la rinnovazione del miracolo della Trinità, che con uno di moneta si faccia tre di capitale, e che con un segno di carta si crei un valore che per legge ha l'ufficio di moneta metallica. Invece per l'industriale, per il lavoro efficace che produce e che aumenta la ricchezza pubblica, non vi sono mai leggi di favore, ma in quella vece leggi d'imposta e di confisca. Mentre le nostre leggi colpiscono il capitale in formazione, non badano mai all'aumento della produzione nè ad incoraggiare i più arditi e fortunati figli del lavoro.

E queste considerazioni generali vengo ora a provarle col fatto.

I sei Istituti di emissione o Banche, sono Banche dette commerciali e servono quasi esclusivamente a fornire il denaro ai banchieri che poi lo distribuiscono con maggiore interesse agl'industriali e commercianti. Vi sono poi otto Istituti che si chiamano Banche di credito fondiario, con privilegi che la legge ha concesso

specialmente ad alcune Opere pie e Casse di risparmio.

Ma questi Corpi morali, che pure hanno un nobile ufficio, che è quello di aiutare l'agricoltura e la proprietà fondiaria nel suo sviluppo, se li osserviamo nell'applicazione del credito, noi troviamo che questi appoggiano quasi esclusivamente la grande proprietà e non la piccola proprietà.

Questi Istituti sono specialmente venuti in aiuto ai grandi signori, i quali avendo in parte dilapidata la loro fortuna cercano di puntellarla momentaneamente col cambiare creditore, sostituendo a un creditore più usuraio un altro meno usuraio che pure fa loro condizioni onerose e insopportabili.

Ecco gli effetti dell'applicazione di questa legge del 1866 denunziati dalla stessa Relazione, e dai documenti che l'accompagnano, da cui si rileva come in Italia la proprietà sia colpita di oltre sette miliardi di debiti ipotecari. Mettiamo pure che questa cifra, quantunque registrata nelle statistiche pubblicate dal Ministero di Agricoltura e Commercio, sia esagerata; riduciamola anche alla metà, ma avremo sempre oltre quattro miliardi di debiti ipotecari fruttiferi.

Ora, sopra questi quattro miliardi quante operazioni furono fatte dal 1866 al 1882, cioè in sedici anni, dagli otto stabilimenti approvati da questa legge?

Se ne fecero per 355 milioni di lire! Ma quale è la media delle somme prestate alle proprietà di questi 355 milioni nelle otto regioni? Meno quello di Cagliari, la cui media per mutui fu di 20,000 lire, la media degli altri supera le 40,000 lire e raggiunge la cifra di lire 56,000!

Ora io domando se la proprietà media e la piccola siano state in questa maniera aiutate a mantenersi almeno in quello stato di mezza rovina in cui si trovano attualmente?

Io comprendo il desiderio dei Signori della Commissione, e specialmente di coloro i quali indirettamente o direttamente credono che colla vita autonoma di questi stabilimenti si possa innalzare il credito onde avvantaggiare specialmente la città e la provincia, nel cui raggio le Casse funzionano, ma devesi ben pensare che l'Italia è grande e misura per 29 milioni di ettari di terreno sopra i quali pesa, come ho detto, questo immenso debito di oltre sette miliardi.

Come dunque è possibile che con questa legge i benefizi del Credito fondiario si estendano ovunque e soprattutto penetrino nelle campagne, dove spadroneggia l'usura!

È precisamente là dove c'è il bisogno, dove c'è la fonte della produzione, dove è l'alacrità del lavoro, che meno si sente l'azione del credito fondiario. Ho letto nelle *Relazioni* speciali di questi Istituti, per citarne una, del Banco di Santo Spirito di Roma, la quale confessa che dei 17 milioni che ha impiegato in aiuto della proprietà in Roma, quasi 14 milioni servirono unicamente per le speculazioni edilizie e per dare e prestare sopra le proprietà urbane; per cui nella vasta provincia romana ove 600 milioni già gravano sulle campagne, non si sono impiegati che tre milioni.

A questo languore del credito corrisponde lo stato dell'agricoltura non molto avanzata intorno all'eterna città, malgrado questa provvida istituzione che poteva fornire molto migliori mezzi al miglioramento della campagna romana.

Invece di trovarci in mezzo ad un arido deserto ci potremmo trovare in un'oasi ridente, anche se l'Asse ecclesiastico fosse stato venduto in appezzamenti ai coltivatori e contadini.

Da questi fatti che ho desunto dalle Relazioni che accompagnano il progetto di legge e dall'esame delle altre Relazioni speciali che si pubblicarono di anno in anno dagli altri Banchi investiti, risulta la necessità che figurì nella legge il mio articolo che autorizzi i proprietari a formare Società mutue territoriali fra possidenti, dovunque ne venga fatta richiesta.

Questa è la prima domanda che rassegnò al giudizio del Senato e del signor Ministro, e spero sarà accettata dalla Commissione.

Una seconda serie di riflessi mi porta a fare un'altra proposta. Malgrado le belle parole della Commissione, malgrado i colori brillanti coi quali vengono annunziate le operazioni già avvenute nel Credito fondiario dagli Istituti privilegiati, meno la Cassa di risparmio di Milano che ha un credito superiore a tutte le altre, le condizioni della proprietà sono sempre assai dure.

La Cassa di risparmio di Milano che nel credito viene per la prima, è seguita dall'Opera pia di Torino, poi dal Banco di Napoli e di Sicilia, quindi dal Banco di Santo Spirito di Roma

e dal Banco di Cagliari per la Sardegna. Così l'Italia fu divisa in otto compartimenti, ciascuno con Istituto e con crediti regionali, che io mi sento piuttosto proclive a favorire, anziché a combattere, come un sistema che vorrei far prevalere assolutamente nell'ordinamento amministrativo dello Stato.

Ma se guardiamo il beneficio effettivamente recato alla proprietà ed all'agricoltura di queste regioni, tutto consiste, lo ripeto, nell'aver sostituito un creditore meno usuraio a' creditori che coll'usura avrebbero travolto quei signori più presto a rovina, che pure li attende inevitabile; e lo dimostro.

La proprietà, che non può riprodurre il capitale che le s'impresta nel termine breve in cui lo riproducono il commercio e le industrie, ha bisogno che questo capitale le sia dato per lungo tempo; ha bisogno di immobilizzarlo, come si dice, e ciò precisamente perchè la sua produzione, i suoi aumenti, i frutti di questi capitali impiegati nelle terre sono meno rapidi di quelli che si hanno nel commercio e nelle industrie. Ebbene, indovinate qual prezzo indica il termometro dell'interesse, dal quale si giudicano gli effetti di codeste Società di Credito fondiario?

Il saggio degli interessi che i commercianti pagano alle Banche, è per solito il 5 per cento e dovrebbe essere anche minore per le grandi contrattazioni, come è in Francia e in Inghilterra, mentre quello degli stabilimenti di Credito fondiario, della Cassa di risparmio di Milano che lo ha a saggio più mite degli altri, è del 6 e centesimi 6 per cento all'anno.

Aggiungete che questo 6 e 6 per cento all'anno rappresenta unicamente l'interesse che si deve alla Cassa di risparmio in proporzione delle cartelle che si emettono dalla medesima, le quali hanno raggiunto la pari; che se invece si calcolasse il più delle volte il prezzo di queste cartelle, che invece di 500 lire scesero persino a lire 360 come, per esempio, quelle del Banco di Napoli, per non parlare di altre che hanno subiti ribassi forti, allora voi vedreste che il frutto non sarebbe del 6 e 6 ma salirebbe al 7 ed all'8 per 100 all'anno e più, che si dovrebbe pagare per i prestiti garantiti con ipoteca; e questi, s'intende, sono i benefizi che il Credito fondiario porta alle proprietà.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1883

Io credo che tutti in quest'Aula abbiamo più o meno qualche brano di proprietà stabile, e quindi sappiamo quale sia la rendita media del terreno in Italia. Voi tutti sapete che in ragione del capitale impiegato, il termine medio delle entrate attuali è in ragione del 3 per 100. Mettete un possidente già debitore d'un interesse annuo in ragione del 7 all'8 per cento nelle condizioni di ricevere il 3 per cento dalle sue terre finchè il capitale impiegato non diventi fruttifero colle bonifiche, colle irrigazioni e colla coltura intensiva, ed intanto gli interessi del 6 e dell'8 per cento, in pochi anni consumeranno il valore degli stabili a beneficio del creditore. Ora io vi domando come possano i proprietari rimanere sotto questo peso? E badate che in alcune provincie gli interessi sono saliti fino al 20 per cento.

Vi ha di più: il valore della proprietà diviene ancora diminuito non solo in proporzione dell'interesse dei mutui, ma in proporzione della imposta, che si capitalizza dai compratori anche nella prospettiva dei nuovi balzelli. Così essendo triplicata l'imposta, degrada il valore della proprietà almeno di più di due terzi. Da questa situazione indiscutibile si può immaginare in quali condizioni deplorabili si trovano attualmente i proprietari e gli agricoltori d'Italia che sono quasi i due terzi della popolazione!

E notate che questa situazione di malessere generale della proprietà fu constatata fino dal 1853, dallo stesso conte di Salmour nella sua Relazione, e provata nei bellissimi documenti che ha pubblicato sopra questo argomento.

Ma, quale è lo scopo, mi si dirà, di tutte queste osservazioni che noi stessi abbiamo rilevato nella Relazione?

Lo scopo è quello di rendere possibili i prestiti ai proprietari con un ribasso molto sensibile dell'interesse, e di ridurre a più modica somma le spese occorrenti ai contratti di mutuo cogli Istituti di Credito fondiario.

È vero che si parla e si accenna a qualche concessione in questo senso nelle modificazioni degli articoli della legge del 1866.

Ma è certo, secondo me, che queste scarse concessioni sono insufficienti a produrre un vantaggio alle proprietà generalmente oberate.

Io ritengo che vi sia il mezzo, come ho già detto, di recare sollievo anche all'industria

agricola, ed è quello della giustizia e dell'egualianza nelle leggi, per non favorire una classe sola di cittadini a scapito delle altre più operose e più numerose. La frazione finora favorita di preferenza è quella che si compone dei grandi commercianti di danaro, e dei trafficanti di Banca e di Borsa.

Questo fatto non dovrebbe così leggermente essere trascurato dal Governo e dagli stessi Corpi legislativi, a cui sono noti i risultati di tre inchieste già pubblicate in grossi volumi: inchiesta industriale, inchiesta sulla marina mercantile ed inchiesta sull'agricoltura. Ebbene, o Signori, cosa si apprende dai risultati di queste inchieste? Tutte e tre concludono ad una stessa ed identica formula: abbondanza di capitali, e di capitali a buon mercato.

In tutti i tuoni i Relatori vi ripetono che dall'industria, dalla marina e dall'agricoltura, da questi tre grandi fattori, quasi tutti i Governi attingono le tasse per sopperire alle ingenti spese dello Stato, sebbene per questi tre fattori della produzione e del lavoro la legge non comparisca mai in veste di sovventrice e riparatrice; quella legge che diventa eccezionale nel privilegio e nel monopolio dello strumento del credito e della moneta per la classe sola dei banchieri, senza mai estenderla ai veri produttori della ricchezza.

Perchè si nega di applicare la legge sull'emissione del biglietto anche alle Banche di Credito fondiario ed industriale?

In tal guisa è chiaro che, potendo anche queste Istituzioni avere una parte del denaro senza pagare interessi, avrebbero la possibilità di prestare ai proprietari ad interesse minore di quello che oggi non potrebbero, adoperando i depositi passivi di frutto al depositante.

Nè sarei, nell'accordare questo vantaggio, così corrivo come fu il legislatore sul biglietto delle Banche di emissione, poichè la legge esigerebbe l'integrale garanzia del biglietto dalle Banche di Credito fondiario, facendo depositare, in compenso del biglietto gratuito, tante cedole fondiarie per quanti biglietti vengono loro consegnati. Con ciò non intendo che l'estensione della loro emissione fosse molto vasta, perchè non dovrebbe ascendere a somma maggiore del capitale di ciascuno dei Banchi fondiari.

Signori Senatori. Come vedete, io non vengo a chiedervi un'anomalia ma un atto di giustizia

distributiva, perchè rifletto, come osserva il conte di Salmour, per quali cause i banchieri e gli industriali sono creduti sulla parola, e quindi hanno un credito personale, mentre dalle Banche di Credito fondiario pei possidenti ed agricoltori, come per gl'industriali, il credito si circonda di tali e tante difficoltà che non bastano neppure i lunghi atti delle ipoteche inscritte. Quindi io sono costretto a proporvi che col deposito delle cartelle fondiarie già inscritte sulle proprietà, la legge provveda una parte del denaro sufficiente accordando alle Banche fondiarie come alle commerciali la emissione dei biglietti con cui possano diminuire gl'interessi dei prestiti sulla proprietà, fonte perenne di lavoro e di risparmio.

Ecco, o Signori, le due idee nelle quali concreto il mio discorso generale su questa legge.

Signori Colleghi! Voi sapete perchè l'Italia, che fu tante volte depredata, che ha subito le guerre più disastrose, potè risorgere e rimandare i suoi figli al lavoro proficuo e riparatore dei campi dopo di avere sparso il loro sangue sui campi di battaglia.

Perchè ha potuto rifiorire la nostra Italia dopo tante sventure?

Perchè la sua gioventù, anche battuta in una guerra, è nuovamente corsa alle armi, come oggi sarebbe pronta a imbrandirle se il pericolo della patria e l'onore la chiamasse.

Questo inesauribile patriottismo dipende appunto dalla conservazione di quei sentimenti, che si coltivano colla speranza di un migliore benessere. E voi non penserete fare una legge che favorisca la pubblica ricchezza? Da una parte sorge il fisco divoratore, dall'altra si pensa a promuovere leggi eccezionali e non mai in favore del produttore, ma unicamente a profitto del consumatore di denaro. E badate che se questa idea viene una volta afferrata dal pubblico, i programmi elettorali saranno ben diversi da quelli che sono attualmente, e che formano la parte, direi così, un po' viziata della nostra politica generale. Ma se le popolazioni arrivano a persuadersi che leggi di finanza portano offesa in realtà ai loro interessi più vitali, credete che si limiteranno a mandare deputati dalle speculazioni ideali? Ed infatti il Ministero non si avvede che già incominciano i segni precursori del disagio eco-

nomico nelle coalizioni fra gli affittuari, negli scioperi di operai e contadini?

Ora, questi segni precursori non vi danno niente a temere? Ed i legislatori, invece di pensare e provvedere con leggi di eguaglianza sociale a questi inconvenienti, si preoccupano a far leggi in favore della borghesia, ma non della borghesia operosa, ma della borghesia bancaria, le cui Banche sono talvolta come le Borse, bische di giuoco. E il passaggio delle proprietà di miliardi che si opera ogni giorno da questo ceto di gente, che accanto alle capanne e accanto alle carceri inalza palazzi, cosa paga d'imposta in questi passaggi di miliardi di proprietà?

Il fisco cieco che molesta la miseria delle classi lavoratrici, non ha occhi per questo *commercio* dei subiti guadagni?

Rammentate le parole di sfida che pronunziò Lassalle, il capo del socialismo germanico al Bismarck, il grande Ministro: Non è questione, disse il Lassalle, di leggi più o meno favorevoli agli operai, è questione di Governo; mentre i vostri Deputati fanno le leggi sempre a vantaggio delle minoranze, i nostri elettori vogliono farle a vantaggio delle maggioranze.

E con questa citazione chiudo il mio dire. (*Sensazione*).

PRESIDENTE. Il Senatore Griffini ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Io chiesi di poter occupare per brevi istanti il Senato, all'unico e modesto intento di svolgere alcune disposizioni che desidererei di vedere aggiunte all'articolo primo del progetto di legge dell'Ufficio Centrale, disposizioni che ho affidate ad un apposito schema che fin da ieri ebbi l'onore di presentare al nostro signor Presidente.

Io fui dolcemente sorpreso, o Signori, sentendo la prima parte del discorso testè pronunziato dal mio amico, il Senatore Alvisi, nel quale ha propugnato precisamente quelle idee che io mi era prefisso di svolgere, e ha confortato del suo appoggio il mio schema.

Io sono ben felice che un uomo politico, tanto competente in questa materia, come l'onor. Senatore Alvisi, nutra il mio convincimento che possa utilmente applicarsi il principio della mutualità anche al Credito fondiario, e proponga quindi che si abbia ad introdurre nel progetto di legge in discussione la facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di Associazioni di

proprietari di stabili, i quali posseggano tanti immobili per un valore sufficiente a garantire la somma di dieci milioni; affinché i membri di queste Associazioni possano accordarsi reciprocamente il credito, senza bisogno di ricorrere a qualcuno degli otto Istituti che dal 1866 a questa parte esercitano il Credito fondiario in Italia, nè ad alcuna delle Società di credito, o di speculazione, alle quali si proporrebbe nell'attuale progetto di legge di concederne pure l'esercizio.

Pur troppo gli otto Istituti che funzionano dal 1866 a questa parte, non hanno dato i più splendidi risultati, nel senso che non hanno potuto estendere, come si sarebbe desiderato, il Credito fondiario. Ma di ciò non ci è da fare le meraviglie, nè da sentirsi umiliati. L'Italia è sorta da poco tempo, e aveva tanti altri compiti importantissimi da soddisfare, che è, a mio credere, naturale se non ha potuto far passi di gigante anche nella materia del Credito fondiario.

Ora però colla crescente prosperità e colla ricchezza che aumenta, e che di certo nessuno può negare, ora che fortunatamente avremo l'abolizione del corso forzato, io credo essere venuto il momento d'introdurre maggiore libertà anche nell'istituzione del Credito fondiario; libertà la quale forse non trova materia ove meglio esplicarsi che in questa.

È urgente, nell'interesse degli agricoltori, dei proprietari e della prosperità nazionale, di trovare un meccanismo il quale funzioni meglio di quello che ha agito finora, a fine di provvedere il necessario denaro e fare in guisa che possa giungere anche alle modeste fortune, che possa soccorrere i piccoli proprietari, i quali finora, pur troppo, non hanno raccolto che le briciole di Lazzaro, se pure le hanno raccolte.

Ed invero noi sappiamo che la media dei prestiti fatti dalla Cassa di risparmio di Milano dal 1866 ad oggi è di lire 56,000, e la media dei prestiti fatti da altri Istituti di Credito fondiario non è di gran lunga inferiore. E la cifra di lire 42,000 che ora sentii pronunziare, concorre ad apprenderci che la media e la piccola proprietà non si sono avvantaggiate di questa istituzione. Quindi è innegabile necessità di correggere la legge che ha disciplinato fin ora la materia.

Correzioni di certo plausibilissime vennero proposte, sia dal Governo, sia dall'Ufficio Centrale; ed io faccio plauso a tutte le modificazioni contenute nel progetto e mi propongo di darvi il mio voto. Ma, tutte queste modificazioni sono sufficienti? Non è dato di far qualche altra cosa, se non migliore, egualmente buona?

Dal momento che si trova opportuno di applicare il principio di libertà al Credito fondiario, al punto da autorizzare ad esercitarlo anche le Società di speculazione, perchè non lo applicheremo ai proprietari di stabili, i quali volessero associarsi per concedersi reciprocamente il credito?

Non è evidente che essi possono farlo a molto migliori condizioni di quello che non lo facciano gl'Istituti che esercitano il credito fondiario attualmente, e possano farlo quegli altri ai quali venisse acconsentito? Non è evidente che i proprietari associati potrebbero fare a meno di esigere quella tassa di commissione gravosa che allontana molti dal ricorrere agli Istituti di Credito fondiario ed aggrava soverchiamente quelli che sono obbligati a ricorrervi? Ma questo principio della mutualità, della cooperazione, al quale si fa tanto plauso e che effettivamente è riescito tanto vantaggioso, perchè si è riluttanti ad applicarlo al Credito fondiario?

Se questo principio ha recato così buoni frutti, per esempio, nelle Società di assicurazioni contro i danni della grandine, nelle Società di assicurazioni contro i danni degli incendi e contro la mortalità del bestiame, di guisa che hanno costretto le Società a premio fisso a tenere questi premi in limiti moderati, cosa che per avventura non avrebbero fatto ove non avessero avuto a fianco la concorrenza delle Società mutue, se questo principio ha recato tanto utile, come mai si può sostenere che un utile eguale o maggiore non abbia a produrre, applicato al Credito fondiario?

Io, o Signori, non ritorno su quelle modificazioni alla legge attuale, su quelle novità che furono già trovate pericolose, o quanto meno inopportune, nella nostra condizione; io su tale punto m'associa completamente alle viste del Ministero ed a quelle dell'Ufficio Centrale; ma io domando che si applichi, che si estrinsechi in una tassativa disposizione della legge, quel principio che venne così felicemente sostenuto nella Relazione dell'onorevole signor Senatore

Allievi. È lui, è la Relazione dell'Ufficio Centrale che con molta autorità addimosta l'utile che può derivare dalla mutua associazione dei proprietari, ed è precisamente la Relazione dell'Ufficio Centrale che conforta questa idea con l'esempio di quanto si pratica felicemente da molti anni in diversi Stati della Germania. È precisamente l'Ufficio Centrale che ci ha fornito i dati statistici i più tranquillanti su questo proposito, ed io quando ho letto quella Relazione credevo proprio di trovarne l'applicazione in un articolo della legge od in un qualche comma della legge medesima.

E fui sorpreso, non altrettanto favorevolmente quanto lo fui dal discorso dell'onorevole Senatore Alvisi, quando cercai invano nelle disposizioni legislative proposta l'applicazione di una teoria, tanto felicemente esplicita nella Relazione.

Pertanto io, a fine di sostenere lo schema, ch'ebbi l'onore di presentare, e del quale darò lettura, non posso far di meglio, che mettermi sotto le ali dell'Ufficio Centrale, e ricordare ai miei Colleghi i ragionamenti e i dati statistici che lo stesso Ufficio Centrale ha fornito.

Siamo pur prudenti, siamo quanto si vuole prudenti in questa materia del Credito fondiario, indaghiamo quale danno potrebbe derivare dall'accettazione del progetto di legge, che io ho presentato. Per quanto io mi stilli il cervello per trovarne alcuno, non vi riesco.

Si pronosticherà forse che questa nuova istituzione non abbia ad attecchire od abbia a prendere scarso sviluppo. Ebbene, sarà un intento, che in parte verrà a mancare, ma ciò non è ancora un danno. D'altronde è ben naturale che una istituzione nuova entri con qualche difficoltà nelle abitudini, e con qualche difficoltà si diffonda. Ma se ciò avviene generalmente di ogni nuova cosa, non ci dobbiamo punto spaventare. Le popolazioni vi si abitueranno, e in seguito trarranno partito dal tempo trascorso, e la istituzione darà in progresso di tempo buoni frutti, imperciocchè *omnia ab initio parca sunt, usu augetur*. E credo che questa massima si possa convenientemente applicare al caso nostro.

Ecco, o Signori, lo schema di legge, che io ho deposto al banco della Presidenza; ecco le disposizioni, che, a mio credere, dovrebbero essere aggiunte all'art. 1 del progetto di legge,

le quali non renderebbero necessaria alcuna modificazione agli articoli, perchè non turberanno menomamente l'economia del progetto:

« Il Governo è pure autorizzato a concedere mediante decreto reale l'esercizio del credito fondiario, secondo le norme stabilite dalla legge 14 giugno 1866, n. 2983, e dalla presente, ad Associazioni mutue di proprietari che rappresentino in beni stabili una garanzia del valore non minore di 10,000,000 di lire.

« Ove tali Associazioni si prefiggano di fare soltanto operazioni di credito fondiario colla emissione di cartelle, potranno essere dispensate dal versamento di qualsiasi capitale, ed invece nel caso che intendano anche di concedere mutui in danaro, dovranno versare all'atto della loro costituzione, a titolo di fondo di riserva, un congruo capitale da determinarsi nel decreto reale di concessione.

« Il fondo di riserva sarà formato od aumentato mediante un prelevamento non maggiore del 5 0/0 sul capitale mutuato, il quale porterà interesse a favore dei soci sovventori ».

Come il Senato vede, sono due tipi diversi d'istituzioni che vengono adombrati in questi comma: sono due tipi d'istituzioni che il Governo potrebbe acconsentire, esaminando, sempre intesi, di volta in volta gli statuti delle Associazioni, e riconoscendo la loro bontà e l'opportunità di accogliere le domande.

Il primo tipo sarebbe quello delle Associazioni che intenderebbero di fare operazioni di credito fondiario coll'emissione di cartelle e non altro.

L'altro tipo sarebbe quello di Associazioni di proprietari che intendessero di fare operazioni di credito fondiario coll'emissione di cartelle, ed anche di concedere mutui, in danaro, s'intende già da sè, piccoli mutui a brevi scadenze.

Nel primo caso non sarebbe proprio necessario di costringere i proprietari associati a fare versamenti di capitali.

Nel secondo caso questi versamenti sarebbero indispensabili per poter avere i mezzi di fare i mutui in danaro.

Entrambi questi tipi trovano il loro riscontro in Germania, entrambi sono rammentati nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

Il tipo avente il duplice scopo delle operazioni di Credito fondiario e dei mutui, si trova

egualmente in Prussia ed in altre parti della Germania; il tipo che si limita a fare operazioni di credito fondiario, senza obbligazione nei soci del versamento d'alcun capitale, si riscontra principalmente nel Württemberg. Qualora avessi voluto limitarmi a proporre il primo tipo, quello cioè secondo il quale si potrebbero fare ed operazioni di Credito fondiario ed operazioni di mutui, siccome allora sarebbe stato necessario di mettere come obbligo ai proprietari consociati di fare il versamento d'un capitale, si avrebbe potuto eccepire che coloro i quali hanno bisogno di credito, e si associano per ottenerlo, difficilmente si acconcierebbero a versare intanto una somma di danaro, ed è per ciò che viene proposto anche il secondo tipo, il quale, come dissi, dispensa affatto da questo versamento.

Vediamo un po' le obiezioni che potrebbero essere elevate contro questa novità. Una di siffatte obiezioni l'ho già contemplata, cioè quella che riguarda coloro i quali hanno bisogno di credito e si associano per conseguirlo, e che difficilmente si sottoporrebbero a fare un versamento, ed ho risposto col dire che se non intendono di farlo, si appiglino all'altro tipo, e restringano la loro azione al semplice Credito fondiario, da esercitarsi colla emissione di cartelle.

Ma anche nel caso che si volesse il tipo che rende necessario il versamento di una somma di danaro, si potrebbe benissimo trovare un certo numero di proprietari di stabili, i quali ravvisassero di grande loro convenienza l'adoptare il tipo medesimo, perchè la somma che potrebbero ottenere a mezzo dell'operazione di Credito fondiario, assumendo un mutuo da restituirsi col sistema dell'ammortamento, potrebbe essere di gran lunga superiore alla quota di capitale che essi dovrebbero versare.

L'altra obiezione è questa, che senza versamento di denaro non si capirebbe, come i consociati potrebbero far fronte ai loro impegni, come potrebbero pagare l'interesse delle cartelle alla scadenza, e rimborsare le cartelle che venissero estratte.

Ma anche a questa obiezione è subito risposto. Secondo il progetto che ho avuto l'onore di presentare e di leggere, anche non facendosi dai consociati un versamento di capitale, l'Associazione avrebbe pure un fondo di

riserva, il quale sarebbe costituito dalla trattenuta che dovrebbe farsi ai mutuatari sopra ogni singolo capitale mutuato, trattenuta che potrebbe andare dal due al cinque per cento.

Dunque il fondo vi sarebbe, e verrebbe aumentato dagli interessi che i mutuatari dovrebbero pagare sui capitali ad essi sovvenuti, e dalla quota di ammortamento che pur dovrebbero versare. Nel caso che i sovvenuti avessero a pagare le quote annue colla consegna di cartelle, allora, siccome queste cartelle non sarebbero in circolazione, poichè verrebbero invece dai mutuatari presentate all'Associazione, non vi sarebbero cartelle da pagare a terzi.

Nel caso invece che i sovvenuti avessero a pagare le quote che di mano in mano scadrebbero a loro carico con danaro, questo danaro servirebbe per corrispondere l'interesse sulle cartelle e per pagare anche l'importo delle cartelle che venissero estratte. Ed è noto il sistema che si adotta, per il quale il debito dell'Associazione scade successivamente al debito del sovvenuto, per cui l'Associazione, dalla esigenza del credito verso il sovvenuto, viene a procacciarsi i mezzi per fare fronte ai propri impegni.

Ove da noi funzionasse un sistema di Credito fondiario uguale a quello che agisce in Francia, e che venne rammentato dall'onorevole Senatore Alvisi, il pericolo vi potrebbe essere, le cose camminerebbero in modo ben diverso; ma, dal momento che noi non emettiamo, ed anche le nuove Associazioni di proprietari non potrebbero emettere cartelle, se non dopo la concessione dei mutui e nei limiti delle somme mutate, non potrebbe mai darsi, almeno per quanto umanamente si possa prevedere, non potrebbe darsi, ripeto, il caso che l'Associazione dovesse sborsare una somma superiore a quella che dovrebbe essere dalla medesima posseduta, tenuto conto delle ritenute che si dovrebbero fare sui mutui. Che se, nella più sinistra delle ipotesi, l'Associazione potesse in qualche caso trovarsi in imbarazzo, si tratterebbe di un imbarazzo pecuniario e non di un imbarazzo finanziario, dal quale si potrebbe uscire con facilità, assumendo temporaneamente un prestito!

La Cassa di risparmio di Milano, o Signori, che come tutti sanno funziona egregiamente come istituzione di Credito fondiario, ha posto, fino dal principio, cioè dal 1866, epoca in cui

ha cominciato queste operazioni, ha posto in disparte un grosso capitale per far fronte a qualsiasi inopinato impegno, una somma, credo, di un milione e 800 mila lire. Ebbene, non è mai venuto il caso di dovervi ricorrere, perchè il congegno di queste operazioni è tale, fintanto che si limita a fare le vere operazioni di Credito fondiario con l'emissione di cartelle, da non avere l'Istituto mai bisogno di somme diverse da quelle che percepisce dai sovvenuti.

Io, o Signori, dico il vero, se dovessi scegliere fra l'Associazione mutua e la concessione ad Istituti bancari di speculazione di poter esercitare il Credito fondiario, dico il vero, io darei la preferenza alle Associazioni mutue. Almeno fino a quest'ora non sono che gli otto Istituti ben noti che esercitano il Credito fondiario, i quali, non avendo da dare dividendi ad alcuno, non facendo operazioni aleatorie pericolose, funzionano egregiamente. Adesso si tratterebbe di concedere la facoltà di fare operazioni di Credito fondiario anche alle Banche di speculazione. Esia. Mettiamoci però una mano sul cuore, quale dei due generi di istituzioni presenta maggiore pericolo? A quale ci sentiremmo noi inclinati a dare la preferenza, ove fossimo nel bivio di concedere di fare operazioni di Credito fondiario, od alle sole Banche di speculazione, od alle sole Associazioni di proprietari di stabili, che garantissero con la loro possidenza, per un valore di 1/3 superiore alla somma, fino alla quale potrebbero giungere col fare le loro operazioni di credito? Non intendo con questo, e lo dissi fin da principio, non intendo di combattere alcuna delle disposizioni del progetto, chè anzi a questo progetto medesimo, in qualunque modo lo si accolga, ed ove pure venga respinto il mio schema, darò di gran cuore il mio voto. Io ho voluto soltanto richiamare l'attenzione del Senato sulla differenza che corre tra la novità introdotta nel progetto di legge e quella che raccomando alla sua saggezza.

Io spero di trovare consenziente alle mie idee l'Ufficio Centrale, perchè non so quasi nemmeno immaginare come esso possa in oggi giudicare cattiva una istituzione, intorno alla quale ha scritto bellissime pagine e che, come dissi, trova in queste il migliore conforto.

Quanto all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, non saprei come egli, che si dedicò alla formazione di una legisla-

zione nuova la quale venne chiamata legislazione sociale, che cerca di avvantaggiare le classi inferiori della società e dei piccoli proprietari, che è tanto amante del principio della mutualità, e delle Società cooperative, non saprei come potesse trovare argomento per fare una eccezione nel caso presente. Io quindi spero di avere una dichiarazione favorevole, tanto dall'Ufficio Centrale come dal signor Ministro; e nel caso che l'Ufficio Centrale per ora non avesse potuto affiarsi e non credesse su due piedi di accogliere il nuovo progetto, io lo pregherei di differire la sua risposta a domani, di guisa che in questa materia di tanta importanza sia dato di deliberare riposatamente.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Il Senato mi permetterà che nel momento stesso in cui do risposta alle obbiezioni dei precedenti oratori, io mi allarghi un poco a delineare il concetto generale della riforma contenuta nella proposta ministeriale che noi abbiamo accettato.

Per estendere i benefizi del Credito fondiario, diverse vie si potevano seguire. Si poteva innanzi tutto allargare, sotto date condizioni, il sistema inaugurato dalla legge del 1866; vale a dire, noi potevamo conferire ad altri Istituti aventi il medesimo carattere, la medesima indole, che quelli contemplati dalla legge del 1866, la facoltà di fare le operazioni di Credito fondiario: ottenendo così che i benefizi del Credito fondiario si estendessero, si localizzassero, a miglior sollievo specialmente di quella piccola proprietà che tanto sta a cuore al Senatore Alvisi.

Ebbene, o Signori, il progetto di legge, sotto la sua forma modesta, ma efficace, come mi permetterò di svolgere un po' più tardi al Senato, ha, fin dove il bisogno lo esige, consentito nella idea di un allargamento del Credito fondiario nelle condizioni inaugurate dalla legge del 1866. Quando si tratterà dell'art. 3 che si riferisce alla creazione delle agenzie, mi permetterò di esporre quali sono gl'intendimenti, non solo nostri, ma dello stesso Congresso del Credito fondiario in cui erano rappresentati tutti gli Istituti, e che più ha insistito perchè la disposizione dell'art. 3 venisse introdotta. La riforma, per questa parte, è deposta appena

in embrione dalla legge; essa aspetta il suo sviluppo, la sua fecondazione dall'opera intelligente e laboriosa dell'onor. Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Un'altra via per estendere il Credito fondiario era di aprire per esso il campo della speculazione, ossia di autorizzare noi pure, sull'esempio di quanto hanno fatto altri paesi, Istituti speciali aventi fini di lucro, a intraprendere operazioni di Credito fondiario.

Io so bene che quando si parla di lucro, di speculazione, gli animi inclinano a diffidenza, e sorgono le prevenzioni contrarie. Ma, o Signori, bisogna rassegnarsi alle condizioni dei nostri tempi. Le più grandi opere che ha vedute compiersi il tempo moderno, sono il frutto della speculazione. È una delle necessità dell'ordine economico che gli uomini operino, sotto lo stimolo del guadagno; intenti ad ottenere per sé dei benefizi, i quali poi si riverberano in un aumento di benessere e di prosperità generale.

Però, delle varie forme di speculazione che si sono date al Credito fondiario, noi abbiamo accettato solo quella più savia, più vera, più sincera, quella la quale si fonda sull'ipoteca effettiva, attuale, che non la precede, che non si vale dell'ipoteca come di un semplice pretesto per raccogliere grandi masse di capitali, che poi possono rivolgersi ad altri fini, ad altri scopi e che possono dietro ad essi anche andare qualche volta in buona parte perduti.

Noi abbiamo seguita quella via che è stata battuta dalla Germania, dall'Austria e dagli altri paesi d'Europa, eccetto che dalla Francia, dove l'Istituto di Credito fondiario non fa emissione di cartelle se non in rapporto della creazione e conseguenza dell'ipoteca, e si ha perciò la certezza che il Credito fondiario non può fuorviare a speculazioni di altra natura, ma che per contro veramente riversa i capitali in beneficio alla possidenza.

Vi era un'altra forma, la più antica, di Credito fondiario, ed era quella della mutua Associazione di possidenti.

L'onorevole Alvisi ha quasi fatto rimprovero all'Ufficio Centrale di avere trascorso velocemente sopra i precedenti storici della questione. A dir vero questi precedenti storici sono così noti a tutti gli studiosi delle materie economiche che noi non abbiamo creduto necessario,

in un documento legislativo, di farne una più larga esposizione. Noi, sorvolando ai precedenti storici, ci siamo di preferenza arrestati sulle ultime esperienze e sugli ultimi dati statistici i quali ci danno, per così dire, la più recente parola in materia di Credito fondiario.

Ma le Associazioni mutue di Credito fondiario, che sono state ricordate, hanno una indole ben diversa da quella invocata oggi dall'on. Alvisi e dall'on. Griffini.

Queste Associazioni mutue sono nate in tempi e paesi aventi un ordinamento feudale; erano Associazioni di grandi proprietari i quali intendevano con esse di trovare il danaro di cui avevano bisogno senza essere forzati ad alienare i loro grandi possessi, a cui andava congiunta la influenza politica e l'alta posizione sociale.

Le Associazioni dei grandi proprietari della Slesia, della Prussia orientale, della Pomerania non hanno avuto altro scopo che la conservazione della grande proprietà.

Non interpretiamo a rovescio i fatti storici, soprattutto degli altri paesi.

Certo è che le condizioni davanti alle quali ci troviamo noi, sono ben diverse da quelle dei paesi nei quali sono state inaugurate le prime Associazioni mutue di Credito fondiario.

Riservandomi quindi a svolgere qualche ulteriore considerazione intorno agli Istituti di Credito fondiario a scopo di lucro e di speculazione, quali abbiamo accettati dalla proposta ministeriale, io mi soffermerò a rispondere agli onorevoli Senatori Alvisi e Griffini, i quali ci hanno rimproverati di non aver pensato ad introdurre nell'attuale progetto il principio della mutualità.

Noi abbiamo discusso il principio dell'Associazione dei proprietari.

Un progetto relativo all'Associazione mutua, che emanava da uno dei più operosi membri dell'altro ramo del Parlamento, che fu anche divulgato per le stampe e trasmesso all'Ufficio Centrale, ha formato oggetto di matura discussione in seno all'Ufficio Centrale. Noi non abbiamo creduto di potere accogliere questa parte della riforma, e ne dirò i motivi.

Prima di tutto noi crediamo che i proprietari, nelle condizioni di oggi, sono l'elemento meno socievole che si conosca e il più difficile a riu-

nirsi, soprattutto se non vi è un fine di vantaggio comune che in qualche modo li inviti.

E badate bene, che per i casi in cui molti proprietari e molte proprietà debbano riunendosi provvedere, mediante comuni risorse economiche, ad un fine di utilità comune, vi sarà altra legge, la quale consente le operazioni di Credito fondiario. È il progetto di legge che sta davanti all'altro ramo del Parlamento, che tratta delle bonifiche e dei consorzi obbligatori, per le irrigazioni e per le migliorie agricole. Quel progetto di legge consente che si facciano dagli Istituti di Credito fondiario imprestiti alle Associazioni di possidenti. Ma quando si tratta di proprietari, ciascuno dei quali ha da provvedere a individuali bisogni, credete voi che essi vorranno riunirsi, mettere in comune le proprie necessità onde trovare in comune il denaro cui provvedervi?

Ma poi, le proprietà non sono tutte, rispetto al credito, nelle medesime condizioni: ogni proprietà ha una sua storia, una sua giustificazione giuridica che ha radice nella vicenda dei contratti e delle famiglie; e debbe avere una speciale valutazione, una perizia.

Ora, le basi del Credito fondiario non esistono più, se la giustificazione giuridica della proprietà, se la valutazione e la perizia non sono fatte da un ente distinto che ha un interesse diverso da quello di coloro i quali si propongono di domandare il danaro.

In altre parole, molti proprietari i quali abbiano bisogno possono riunirsi e mutuamente dichiarare buone le condizioni giuridiche ed economiche delle loro proprietà e sufficienti alle garanzie del danaro richiesto; ma, o Signori, in questo caso a Voi mancherà ogni sicurezza, mancando il controllo serio e disinteressato per la verifica delle condizioni giuridiche ed economiche della proprietà.

Nel sistema, oggi in vigore, ci è l'Istituto del Credito fondiario, il quale funziona come intermediario tra il capitale disponibile esistente nel paese, e la possidenza che lo domanda. Ed è appunto tale intermediario, che colla sua responsabilità morale ed anche con quella materiale, in quantochè molti degli Istituti attualmente esistenti hanno anche cospicui capitali, assicura la sincerità, la verità delle operazioni di Credito fondiario.

Nello stato di frazionamento in cui si trova

la proprietà, non solo non crediamo possibile di riunire in Associazione mutua, per cercare danaro (quando la ricerca del danaro non fosse fatta a scopo di comune utilità) i singoli proprietari, ma riteniamo fermamente che una tale Associazione non offrirebbe neanche al credito quelle guarentigie che devono essere ricercate dalla legge, affinchè non sia scossa ed affievolita la fiducia pubblica.

L'onorevole Alvisi lamentava, e non senza ragione, la condizione poco felice della media e della piccola proprietà nel nostro paese. Ma, o Signori, quale era il rimedio, che egli proponeva? Mi duole dirlo, è un rimedio il quale ha già un nome infausto nella storia, come lo ha nelle dottrine economiche. Il rimedio, che egli proponeva, non è altro che il sistema della monetazione della terra, il sistema che immagina di far moneta facendo rappresentare da titoli circolanti, da biglietti, il valore delle terre....

Senatore ALVISI. Meglio questo che nulla.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*.... Onorevole Alvisi, non è in facoltà di alcuno di aumentare il medio circolante....

Senatore ALVISI. Domando la parola.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*.... Ossia la quantità della moneta di un paese. Se bastasse un decreto del legislatore a trasformare la proprietà immobiliare in capitale circolante, in moneta, sarebbe troppo facile, e troppo pericoloso il giuoco.

Del resto l'esperienza storica è stata fatta in principio di questo secolo, e ci ha condotto agli assegnati, che altro non sono che una forma di monetazione del suolo. E la dottrina della trasformazione dei capitali fissi in capitali circolanti, mediante i meccanismi del credito, sostenuta da un ingegno illustre, il Wolowski, è dottrina abbastanza nota ed anche dirò abbastanza condannata perchè non si potesse da noi accettare come base di una proposta di legge....

Senatore ALVISI (*interrompe*).

Senatore ALLIEVI, *Relatore*.... Risponderà più tardi.

Deploro le condizioni della media e piccola proprietà nel nostro paese; desidero che mediante le istituzioni di credito, e non solo di Credito fondiario, vi si provveda. Poichè principalmente al Credito agrario si debbono domandare quelle momentanee occorrenti risorse;

di cui ha bisogno il piccolo possidente per far fronte ai bisogni di più breve scadenza.

In generale è molto legittimo il desiderio di localizzare, diffondere, popolarizzare il credito a beneficio della possidenza e dell'agricoltura, e specialmente della piccola possidenza e della piccola agricoltura; ma, o Signori, noi non possiamo prescindere da quelle condizioni di guarentigia, senza di cui le operazioni di credito riescirebbero impossibili.

Non vi ha guarentigia senza accurate indagini sui titoli giuridici della proprietà; or queste indagini sono molto difficili nelle condizioni in cui si trova la possidenza in Italia. Già lo si è detto nella Relazione; molta parte della prosperità degli Istituti fondiari nella Germania si deve al più perfetto sistema di legislazione.

Molta parte delle difficoltà che incontrano a svolgersi negl'Istituti fondiari in Italia, dipende dall'imperfezione dei metodi d'accertamento della proprietà.

Dove mancano i regolari catasti, è cosa molto difficile l'accertare la consistenza e la misura della proprietà. Nel miglioramento delle condizioni giuridiche ed economiche, nelle buone leggi, nei buoni catasti, si deve trovare la prima garanzia per la diffusione del credito.

Più pratico sarebbe di domandare una riduzione delle tasse che gravano la possidenza e l'agricoltura; ma questo eccede il campo della discussione attuale, e però noi ci limitammo a domandare una riduzione nei diritti di commissione. La nostra prima Relazione ne fa cenno: e noi abbiamo posto studio alla questione delle tasse speciali che gravano le operazioni di Credito fondiario. Noi avremmo desiderato che si potesse nei casi di restituzione anticipata del mutuo, alleggerire l'obbligo della restituzione della tassa equivalente a quella di registro e di bollo che oggi bisogna pagare integralmente in anticipazione; noi avremmo voluto che non solo la restituzione della metà come disponeva l'antica legge, non solo la restituzione del quarto, come vuole la legge presente, ma si accordassero anche facilitazioni maggiori.

Qualche cosa si ottiene, noi però avremmo desiderato di più.

Quindici centesimi per cento sono stabiliti come equivalenti della tassa di registro e bollo, nella legge del 1866; nella stessa legge del 1866

era anche detto che il Ministro delle Finanze avrebbe potuto con reale decreto ridurre questa tassa a dieci centesimi. Non lo ha mai fatto. Noi abbiamo vivamente insistito presso il signor Ministro delle Finanze onde si inducesse alla riduzione, ma il signor Ministro ci obiettò le condizioni attuali dell'erario e le difficoltà di fare una riduzione speciale per le operazioni di Credito fondiario, di cui conseguenza necessaria sarebbe per ragioni di giustizia una riduzione alla tassa per le analoghe operazioni di ipoteca tra cittadino e cittadino. Davanti all'opposizione del signor Ministro delle Finanze, noi abbiamo dovuto accontentarci di una viva raccomandazione fattagli di studiare l'argomento, per attuare al più presto possibile un provvedimento di sollievo in questa parte di oneri che gravano i possidenti.

Ma più in là, io credo, non è facile andare; e soprattutto noi non possiamo affidarci, nell'interesse stesso degli agricoltori e dei possidenti, a delle combinazioni chimeriche, a cui farebbero séguito delusioni e forse anche disastri.

Ecco perchè noi non abbiamo creduto di accettare Istituti di mutua associazione fra i possidenti.

Noi abbiamo osservato, ripeto ancora, come ogni qualvolta la possidenza può avere un intento d'utilità comune, vi sono altre leggi speciali, le quali consentono anche in misura più larga l'uso del Credito fondiario.

A questo proposito anticipo ciò che avrei dovuto dire più tardi. All'articolo 3 è detto che il mutuo può estendersi a tre quinti del valore della terra nuda, quando si tratta di liberare la proprietà rustica dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, o a soddisfare integralmente una quota di concorso obbligatorio per opera di bonifica.

Ora, un altro progetto di legge stabilisce che nei casi di consorzi, di irrigazioni e in genere di miglioramenti agricoli, le anticipazioni dell'Istituto di Credito fondiario possano estendersi a tre quarti.

Contenti di questa disposizione speciale inserita in altro progetto di legge, noi proponiamo di eliminare dall'articolo terzo il caso del concorso obbligatorio per opere di bonifica, il quale trova le proprie norme altrove.

Ed oltracciò è tolta anche ogni apparenza di contraddizione tra le due proposte di legge.

Dirò brevissime cose intorno alle altre due parti della riforma che reca al Credito fondiario il presente progetto di legge.

Davanti al Congresso del Credito fondiario furono ripetutamente menzionate domande della Cassa di risparmio di Genova, ed una della Cassa di risparmio di Vicenza, le quali instavano per essere autorizzate all'esercizio del Credito fondiario.

Ove si fosse dato corso favorevole a quelle domande, è anche naturale supporre che altri Istituti congeneri avrebbero domandato analoghe facoltà.

La questione è stata lungamente discussa; si è creduto che nelle condizioni attuali gli Istituti di Credito fondiario abbiano bisogno di concentrare la responsabilità piuttosto che di frazionarla, onde facilitare richieste di danaro che si rivolgono al pubblico.

Io non so veramente se si possa arrivare alla unicità della cartella fondiaria, nè se convenga di arrivarci.

Questo concetto dell'unicità della cartella fondiaria, il quale in Francia ha condotto all'unicità dell'Istituto di Credito fondiario ed all'installazione del monopolio, non mi pare una condizione essenziale al successo degli Istituti di Credito fondiario.

Noi abbiamo invece in altri paesi, come nella Germania, nell'Austria e nell'Olanda, Istituti diversi, ciascuno dei quali emette le proprie cartelle e trova larga fiducia nel pubblico. Quasi tutti codesti Istituti emettono cartelle fondiarie per somme che rappresentano più volte il capitale da essi posseduto.

Però non crediamo neanche che la molteplicità delle cartelle possa varcare certi confini. Noi crediamo che quando la varietà delle cartelle fondiarie varcasse certi limiti, ne sarebbe affievolita la fiducia del pubblico. È naturale che fra molti Istituti, soprattutto se questi non hanno che una responsabilità morale come sono tra noi molte piccole Casse di risparmio che hanno un limitato patrimonio, o le Opere pie le quali hanno altri bisogni a cui provvedere, la responsabilità non può essere uguale; poichè non uguali nè le cautele nè le garanzie morali nè i mezzi finanziari. L'imprudenza con cui alcuni di questi Istituti operassero, potrebbe

riverberare un certo discredito, una luce sfavorevole sopra i titoli fondiari, e così verrebbero meno per colpa di pochi le risorse che si domandano al credito in pro della possidenza e dell'agricoltura.

Allora si è chiesto: come estendere i benefici del Credito fondiario senza moltiplicare gli Istituti che lo esercitano?

Di lì venne il concetto delle agenzie, le quali sono da affidarsi specialmente a Casse di risparmio, Monti di pietà, Opere pie, agli Istituti insomma che sono congeneri a quelli che oggi esercitano il Credito fondiario.

Nella legge non è stabilito altro che il principio che il Ministro possa con decreto reale istituire tali agenzie.

Ora, dato questo principio, è rimesso alla prudenza, all'operosità del Ministro di promuovere una specie di alleanza e federazione fra gli Istituti omogenei, affinchè tutti concorrano a promuovere, a facilitare le operazioni, ma mediante l'emissione di unica e medesima cartella fondiaria.

Veniamo al caso della Cassa di risparmio di Genova: o perchè la Cassa di risparmio di Genova non può convertirsi in agenzia dell'Opera pia di San Paolo (e lo diverrebbe una volta che ci fosse il decreto reale che la consacra) e iniziare, attivare le operazioni del Credito fondiario in quel territorio nel quale la Cassa di risparmio di Genova ha più estese relazioni e informazioni più sicure, ma emettendo, in rappresentanza delle operazioni di Credito fondiario, la cartella medesima, che si emette per tutte le provincie del Piemonte dall'Opera pia di S. Paolo? Osservasi che il progetto di legge non determina con precisione rigorosa le attribuzioni di queste agenzie. Però il concetto ne è abbastanza chiaramente stabilito; queste agenzie devono avere un'azione seria ed una operosità propria. Imperocchè l'articolo dice che: *ogni Istituto dovrà stabilire nelle città designate con decreto reale, agenzie proprie, ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti ed a promuovere lo svolgimento delle operazioni di Credito fondiario.*

Qui vi è tutta un'opera, adunque, la quale è riservata al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; in quest'opera, egli non potrà certo far senza del consenso degli Istituti fondiari esistenti, a cui queste agenzie dovranno essere subordinate; egli saprà, conciliando il

rispetto che si deve alla indipendenza di questi Istituti, stabilire altresì per le agenzie condizioni tali di operosità, per cui esse veramente possano rendersi efficaci al contatto dei bisogni della possidenza.

Dirò poco per ora intorno al nuovo concetto degli Istituti di speculazione che la legge presente autorizza; e risponderò piuttosto ad una domanda.

Si può chiedere: ma credete voi seriamente che oggidì, quando avrete consacrata l'autorizzazione di tali nuovi Istituti di Credito fondiario, noi li vedremo facilmente e prontamente sorgere?

Dove sono le domande, dove è il capitale disposto a consacrarsi alle operazioni di Credito fondiario? Non è forse il vostro principio destinato a restare lettera morta nella legge?

La domanda, se fatta, mi sembra abbastanza grave, ed io non saprei dare che una risposta.

Nelle condizioni attuali del mercato, chiunque ha esperienza di affari, chiunque si trovi per necessità di cose a versare in questa materia del credito, può rispondere con quasi certezza: non è punto facile, anzi è molto difficile che in questo momento e nelle disposizioni attuali del mercato si presentino i grossi capitali a domandare l'esercizio del Credito fondiario.

Non pertanto, o Signori, io credo utile che il principio sia consacrato dalla legge. In questa materia del credito noi abbiamo ricorrenze ed oscillazioni periodiche; abbiamo periodi, per così dire, di rifioritura, periodi in cui la speculazione, il capitale, si slanciano avidamente a tutte le forme di operazioni e creano Istituti nuovi di ogni maniera; di questi alcuni sono destinati a cadere, altri sopravvivono e mettono radice e col tempo crescono adulti e robusti.

Queste ricorrenze periodiche della speculazione non sono del tutto dannose; hanno anche esse la loro benefica azione; le più grandi cose sono fatte precisamente per queste audacie che vengono al capitale e al credito in determinati momenti.

Ebbene, non vi è dubbio, ed il signor Ministro delle Finanze e il signor Ministro di Agricoltura e Commercio lo sanno per esperienza, ci furono momenti diversi nei quali capitali cospicui non solo del nostro paese, ma anche stranieri avrebbero richiesto di attuare Istituti di Credito fondiario. Ebbene, o Signori,

non è stato possibile di assecondare queste domande perchè la legge non lo consentiva; sarebbe occorso perciò presentare un progetto di legge; ma quanto tempo occorre fra noi perchè una proposta diventi legge? Il tempo trascorre, la situazione del mercato cambia; la speculazione affievolisce; alle speranze vivissime succedono in parte le delusioni, e allora il capitale ritroso si nasconde; e quando si ricerca anche per le opere più utili, più feconde, non si trova più. Or bene, è precisamente per potere cogliere uno di quei momenti favorevoli in cui il capitale cercherà anche questa forma d'investimento che noi accettiamo la proposta di legge.

Noi crediamo che non si possa assolutamente rifiutare all'agricoltura e alla possidenza il beneficio che ad esse può derivare da un movimento del capitale che si rivolga ad esse. Io credo che sarebbe ingiustizia il diniegare all'agricoltura ed alla possidenza il beneficio di quelle ricorrenti esaltazioni del credito, che pur lasciano delle tracce feconde in tutti gli altri rami dell'attività economica.

Nella Germania, nel paese classico delle Associazioni di Credito fondiario, dal 1864, e più ancora dopo il 1871, si sono create quasi tutte le libere Banche ipotecarie, le quali hanno dato circa due miliardi alla possidenza.

Le antiche Associazioni di proprietari sotto forma di Associazioni mutue o provinciali — le quali hanno molta analogia coi nostri Istituti di Credito fondiario — hanno dato circa un miliardo e mezzo; e in un periodo di tempo molto più lungo. Anche fidati a questi esempi, noi crediamo che sarebbe ingiustizia impedire alla possidenza ed all'agricoltura di approfittare delle condizioni favorevoli del credito per potere anch'esse godere i benefici del danaro a buon mercato.

E qui, a proposito del danaro a buon mercato, mi duole dover dire ancora all'on. Alvisi che non è in potere del legislatore o del Governo di creare il buon mercato del danaro. Esso dipende dall'abbondanza che ve ne ha e dall'uso che se ne fa. Voi potete violentare ogni altra cosa eccetto che il prezzo del danaro. Se fate violenza al prezzo del danaro, questo si nasconde, e voi otterrete un risultato affatto contrario.

Il prezzo del denaro è determinato dalle con-

dizioni favorevoli del lavoro, dallo sviluppo delle istituzioni di credito, e innanzi tutto dalle condizioni complesse della vita economica.

Bisogna lavorare, bisogna produrre. Questa è la sola condizione per avere denaro a buon mercato. E questa verità andrebbe detta anche a molti possidenti in Italia; inquantochè, se abbiamo da una parte l'esempio di possidenti laboriosi ed onesti, i quali si adoperano continuamente a migliorare le condizioni delle proprie terre, migliorando ad un tempo quelle degli agricoltori, dall'altra parte non mancano esempli d'imprevidenza, di dissipazione, di prodigalità, per cui la possidenza fa riverberare il disagio delle proprie difficili condizioni sopra la classe ultima degli agricoltori.

Ora, o Signori, in questo campo c'è un ordine di fatti economici che si connette intimamente con un ordine di fatti morali, e questa connessione voi mai non la potete distruggere. Bisogna che un paese sia laborioso, intelligente, economo, per esser ricco e per trovare denaro a buon mercato. Non basta avere le istituzioni, bisogna anche avere le virtù!

Questo aforisma, che ritorna sì spesso in tutte le cose umane, è più che mai vero anche rispetto alle istituzioni economiche.

Così io ho creduto di delineare in poche parole al Senato, quali sono stati i concetti da cui mosse l'Ufficio Centrale nell'esame della proposta del Ministero.

Rispetto poi all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Griffini, io ho già svolto alcune delle considerazioni generali per cui l'Ufficio Centrale crede difficile l'attuazione del concetto della mutualità come egli la propone; ma dirò anche che non abbiamo potuto considerare maturatamente in tutte le parti il suo progetto il quale ora soltanto ci è venuto innanzi.

Epperò, se al Senato piace, io consulterò i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale per sapere se essi vogliano procedere ad un più minuto esame del progetto medesimo.

Per ora non ho altro da dire.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Prima però, se il signor Ministro lo crede opportuno,

rileggerò i due ordini del giorno che sono stati presentati e deposti al banco della Presidenza...

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. In quanto al primo ordine del giorno presentato dal Senatore Griffini, dirò anzitutto che mi riservo di esaminarlo con la Commissione, onde questa possa riferirne domani al Senato non trattandosi di questione che possa risolversi subito. Non conosco il secondo, e sarei grato all'onorevole Presidente se volesse darne lettura.

PRESIDENTE. L'altra proposta è del Senatore Alvisi, e questa nella prima parte va d'accordo con quella del Senatore Griffini, e nella seconda viene formulando una seconda aggiunta all'articolo 1.

La prima parte della proposta Alvisi dice:

« Aggiunta all'articolo 1.

« Il Governo del Re può concedere l'esercizio del Credito fondiario anche ad Associazioni di proprietari che formino in immobili un capitale di garanzia di 10 milioni ».

La seconda parte dice:

« Il Governo del Re autorizza le Società e gli Istituti di Credito fondiario ad emettere biglietti di Banca a vista ed a corso legale in proporzione del proprio capitale e con deposito integrale delle proprie cedole fondiarie ».

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Questo a me pare non sia un ordine del giorno ma piuttosto un articolo aggiuntivo al progetto e che abbia i caratteri di un contro progetto o meglio di un progetto da aggiungere a quello che ora stiamo esaminando.

Ora, io pregherei che e l'uno e l'altro ordine del giorno presentati fossero rimessi all'Ufficio Centrale onde io possa assieme ad esso esaminarli perchè se ne riferisca domani al Senato. Tanto poi per non arrischiare di ripetere oggi e domani le medesime ragioni, io chiederei anche che mi fosse concesso di parlare domani.

PRESIDENTE. Le proposte dei Senatori Alvisi e Griffini, riferendosi ambedue all'articolo 1°, è duopo rimandare a domani tutta la discussione dell'articolo.

Se nessuno fa opposizione, queste due proposte saranno inviate all'Ufficio Centrale, perchè ne riferisca nella seduta di domani.

(Segni di adesione).

Le due proposte sono rinviate all'Ufficio Centrale.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Giacchè veggio presente l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, gli rinnovo la preghiera, che già gli aveva fatta trasmettere dal suo Collega, il Ministro di Finanze, durante una tornata del Senato, in cui egli era trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, che cioè, ove egli lo creda compatibile con l'interesse del pubblico servizio, comunichi al Senato i documenti, che si riferiscono alla Conferenza tenutasi a Londra sulla navigazione del Danubio.

Ripeto che l'oggetto della mia domanda è particolarmente quello di conoscere ciò che concerne la parte, che venne fatta in quella Conferenza al regno di Rumenia; e quindi anche qual parte possa avere avuto il Governo italiano nel definire la questione a quel proposito sollevata.

Rinnovo la mia preghiera all'onorevole signor

Ministro degli Esteri, disposto come sono naturalmente sempre ad accettare quel giudizio che egli farà sull'opportunità di presentare i documenti ai quali ho accennato.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI, *Ministro degli Esteri*. Dovendo probabilmente domani venire in discussione il bilancio del Ministero degli Esteri, io mi riservo, allorchè prenderò la parola, di soddisfare il desiderio dell'onorevole Senatore Alfieri sia indicando, nei limiti che mi possono essere conceduti nelle condizioni attuali, quale è la parte che l'Italia ha avuta nella Conferenza danubiana di Londra, sia per quanto possa riguardare la presentazione al Parlamento dei documenti ad essa relativi.

PRESIDENTE. Dunque domani seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane per la continuazione della discussione sui progetti di legge che sono iscritti nell'ordine del giorno d'oggi.

Domani ad un'ora pomeridiana sono altresì convocati gli Uffici per la loro costituzione.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.).

